

STATUTO

VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIALE LUIGI
LUCIANI 2

Numero REA: AP - 196600

Codice fiscale: 02136110448

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2024 - Statuto completo	2
--	---



Aleandro Allevi Notaio

Allegato "B" Repertorio n. 6830 Raccolta n. 5278

STATUTO

Titolo primo Costituzione- sede- durata

Art. 1

Denominazione, sede, durata e norme applicabili

E' costituita con sede nel Comune di Ascoli Piceno, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente sotto la denominazione: **"VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"** a norma della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo mediante deposito della relativa dichiarazione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. e non comporterà modifica dell'atto costitutivo.

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

La cooperativa è regolata dalla disciplina comune delle cooperative, dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto applicabili. Ai sensi degli artt. 2519 e 2522, comma 2, cod. civ., la presente cooperativa è altresì retta dalle norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art.1 comma 4 D.lgs.112/2017, la presente cooperativa sociale è impresa sociale di diritto e, ai sensi dell'art.1 comma 5 D.lgs.112/2017, trova applicazione in quanto compatibile, la normativa contenuta nel suddetto D. Lgs. 112/2017.

Alla cooperativa, in quanto ricompresa tra gli Enti del Terzo Settore (art. 4, comma 1 D. Lgs. 117/2017), trova altresì applicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 40, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in quanto compatibile, la disciplina del D. Lgs. 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Titolo secondo

Scopi - Oggetto Sociale

Art. 2

Scopi e oggetto Sociale

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale e di mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso, in particolare, la gestione di servizi sanitari, socio - sanitari ed educativi.

La finalità della società è quella di operare a favore delle fasce sociali più deboli e soggette ad emarginazione o svantaggio o comunque dei cittadini in genere, avendo quali obiettivi:

- 1) - la realizzazione di servizi per bambini;
- 2) - la realizzazione di servizi per adolescenti e giovani;

3) - la realizzazione di servizi per anziani;
4) - la realizzazione di servizi per soggetti portatori di handicap o soggetti svantaggiati;
A titolo esemplificativo la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:
1) - gestione di asili e di scuole di ogni ordine e grado, anche con fornitura di servizi di ristorazione e mensa;
2) - gestione di spazi aperti per bambini;
3) - gestione di spazi per adolescenti;
4) - attività socio - educative ed assistenziali sul territorio;
5) - attività di animazione sia invernale che estiva, attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo;
6) - gestione di strutture ricettive per soggiorni di vacanza per minori, anziani, disabili, adulti ed utenti in genere nell'ambito dello sviluppo del turismo sociale;
7) - servizi di assistenza ai bambini in qualunque ambito ed in particolare sugli scuola-bus;
8) - servizi di assistenza agli anziani, anche in forma domiciliare;
9) - servizi di assistenza per portatori di handicap;
10) - attività di sostegno scolastico;
11) - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuata tanto presso le famiglie, quanto presso le strutture di accoglienza;
12) - gestione di strutture sanitarie di ogni genere, di case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni, centri polivalenti, comunità alloggio e alloggi autonomi;
13) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
14) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
15) - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del D.Lgs. 112 del 2017.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità, la cooperativa potrà inoltre:
1) partecipare ad appalti, gare, licitazioni pubbliche e private e stipulare convenzioni;
2) gestire sempre in appalto o in convenzione servizi di trasporto di anziani, bambini, portatori di handicap o cittadini in stato di bisogno e servizi sociali, sanitari ed educativi per conto di enti pubblici, ex I.P.A.B. e privati anche presso strutture degli stessi. Può altresì, gestire in convenzione con enti pubblici e privati servizi di assistenza sociale, educativa e sanitaria;
3) svolgere qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo:
a) acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unità immobiliari e qualunque altro mobile ed immobile;

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque connesse all'attività sociale.

La Cooperativa potrà anche aderire a Consorzi di Cooperative Sociali in conformità a quanto stabilito dall'Art. 8 Legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento interno conseguentemente adottato inerente i rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, **il socio lavoratore** stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.

La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione culturale e professionale di artisti o tecnici teatrali.

La cooperativa può inoltre:

- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attività commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense, vendita, organizzazione di eventi, ecc. se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attività già elencate in precedenza;

- raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti.

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. In particolare, l'attività finanziaria potrà essere svolta in forma non prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non sarà rivolta al pubblico; essa avverrà comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Tutte le attività di cui sopra devono comunque mantenere un carattere strettamente secondario e strumentale rispetto all'attività principale di interesse generale svolta dalla cooperativa, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

Il consiglio di Amministrazione di cui agli artt. 22 e seguenti del presente statuto documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, e più in generale nell'ambito dei rapporti interni alla cooperativa, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione e transitorie c.c., la cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, viene considerata di diritto cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c.

Titolo terzo

Soci

Art. 3

Numero, funzione e tipologia

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) **soci lavoratori** - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

B) **soci volontari** - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle

cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione sociale, anche soci, denominati **soci sovventori**, che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa, ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui all'articolo precedente, terz'ultimo comma.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In ogni caso non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini.

Art. 4

Lavoratori e soci volontari

I lavoratori della cooperativa hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e, per i lavoratori autonomi in assenza di contratti o accordi specifici, non inferiore a compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della cooperativa non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La cooperativa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Possono essere ammessi come soci volontari di cui all'art. 2 Legge 381/91 coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro Soci.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci e non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La cooperativa deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 16 e 17 del del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 5

Ammissione e obblighi

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) nome, cognome, data di nascita e domicilio;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- d) l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere;
- e) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

g) se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che su l'istanza si pronunci l'assemblea.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non libera le azioni sottoscritte nei tempi determinati dal consiglio d'amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Le azioni dovranno essere liberate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di capitale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art. 6

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 7

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 3;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 8

Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società.

Nei casi indicati nelle lettere b) e c) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata e/o con altro mezzo idoneo a provare il ricevimento della comunicazione, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite posta elettronica certificata e/o con altro mezzo idoneo a provare il ricevimento della comunicazione.

I soci possono impugnare le deliberazioni assunte in materia di esclusione entro 60(sessanta) giorni dalla comunicazione e secondo le procedure previste dal successivo art. 29.

I soci esclusi dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel

quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Art. 9

Eredi

Agli eredi o ai legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura mai superiore all'ammontare versato.

Il pagamento deve essere fatto entro i sei mesi dalla approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido. In ogni caso il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 del codice civile.

Titolo quarto

Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi

Art. 10

Strumenti finanziari non partecipativi

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi. L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 11

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, anche ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, in presenza di un avanzo della gestione mutualistica, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare il numero delle ore annue di effettiva prestazione dell'attività lavorativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi;
- b. mediante aumento gratuito e proporzionale del capitale sociale sottoscritto e versato.

Titolo quinto

Patrimonio sociale

Art. 12

Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale, ciascuna, di € 100,00 (centocinquanta);
- b) dalla riserva legale indivisibile;
- c) da eventuali riserve straordinarie
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento della stessa.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c..

Art. 13

Quote sociali

Le quote sociali sottoscritte dovranno essere versate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Ai sensi dell'art. 2537 del Codice Civile, le quote non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale versano alla cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conferimento dell'oggetto sociale.

Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.

Art. 14

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge, secondo le forme di cui agli articoli 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e dell'art. 13 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nei limiti della rispettiva applicabilità.

Ove compatibile con le forme di cui sopra, il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie.

Il bilancio di esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo, se costituito, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché del preambolo e dell'art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019, come meglio appresso citato, è altresì tenuta a depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare sul proprio sito internet, oppure, qualora la stessa ne sia sprovvista, su quello della rete associativa cui la cooperativa aderisce, il bilancio sociale redatto secondo i criteri ed ai contenuti esposti nelle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019, pubblicato sulla GU n. 186 del 9 agosto 2019, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

In particolare, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organo amministrativo:

- a) dovrà attenersi ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità ed autonomia, quali esposti nelle suddette linee guida;
- b) dovrà indicare la metodologia adottata nella redazione del bilancio, riportare le informazioni generali della cooperativa, la struttura, il governo e l'amministrazione della stessa, indicare le persone che operano per la cooperativa, gli obiettivi e le attività, la situazione economico-finanziaria, e le altre informazioni richieste dalle suddette linee guida.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa stessa, dei soci e della comunità locale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- 1) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- 3) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- 4) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle

modalità previste dal precedente articolo 11;

5) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

6) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari non partecipativi di cui al precedente articolo 10;

7) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad ogni altra riserva divisibile costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui ai precedenti numeri 1) e 2).

In ogni caso, in ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, è fatto di divieto di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Quanto sopra, nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di utili e riserve relative alle cooperative a mutualità prevalente ed alle cooperative in genere, ove applicabili e prevalenti rispetto al divieto di distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati di cui all'art. 8, comma 2, del d. lgs. 117/2017.

Titolo VI
Organo sociali
Art. 15
Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il tutto con le limitazioni di legge.

Art. 16
Decisioni dell'Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, del bilancio sociale, la ripartizione del ristorno e la destinazione del risultato di esercizio;
- 2) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali; e, ricorrendone i presupposti, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali

- e sull'esperimento di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - 5) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e degli altri regolamenti interni, ivi compreso quello adottato a norma della legge n.142/01;
 - 6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 8) l'eventuale definizione di un piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla legge n.142/01;
 - 9) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - 10) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo.

Art. 17

Convocazione e modalità di svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci viene convocata dall'Organo Amministrativo a mezzo di avviso da comunicarsi ai soci, insieme all'ordine del giorno, via mail ordinaria, ovvero con lettera recapitata a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio (anche digitale) risultante dal libro soci.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà aver luogo anche lo stesso giorno stabilito per la prima.

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo, qualora nominato dall'assemblea. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze delle Assemblee dei soci possono anche svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza sincrona con

modalità che consentano a tutti i soci aventi diritto di partecipare ai lavori. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovranno essere indicate le modalità di accesso alla riunione.

Art. 18

Validità dell'Assemblea

Le Assemblee, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 19

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sulle materie previste dai punti e) ed f) dell'art. 13 del presente statuto trattasi di assemblea straordinaria e, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dei soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Art. 20

Votazioni

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti attribuiti ai soci sovventori, determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e non possono comunque superare il numero di cinque per ogni socio sovventore.

Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio, mediante delega scritta. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Per il conferimento della rappresentanza valgono inoltre tutti gli altri limiti disposti dall'art. 2372 cod. civile.

Art. 21

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da Notaio se previsto dalla legge.

Art. 22

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

La nomina dei consiglieri spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi membri del consiglio di amministrazione, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il consiglio di amministrazione può essere composto anche da soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In applicazione dell'art. 2382 c.c., non possono essere nominati consiglieri, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o che vengano effettuati a loro favore accantonamenti di somme a titolo di indennità di fine mandato o di altre indennità.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.

I consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, dovranno chiederne l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese territorialmente competente, cui la cooperativa viene iscritta, ai sensi dell'art.11, comma 3, D.lgs.117/2017, soddisfacendo così il requisito dell'iscrizione nell'istituendo registro unico nazionale del terzo settore.

Nella richiesta di iscrizione i consiglieri eletti dovranno indicare, per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'ente;

Art. 23

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se nominati ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le modalità

di votazione sono stabilite dal consiglio stesso.

Nelle votazioni palesi e segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza sincrona con modalità che consentano a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo di partecipare ai lavori. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di accesso alla riunione.

Art. 24

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso, di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio può nominare un direttore o comitati tecnico-scientifici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea col regolamento interno di cui al successivo art. 35.

Art. 25

Rappresentanza della società

La firma e la legale rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, se nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio. La firma del Vice-Presidente equivale a prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Le eventuali limitazioni del potere generale di rappresentanza attribuito al rappresentante o ai rappresentanti dell'ente non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel registro delle imprese o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 26

Organo di controllo

Ove ritenuto necessario ovvero al verificarsi dei presupposti dalla vigente normativa, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale

nominato dall'Assemblea dei Soci e composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Nella delibera di nomina è determinato il compenso dell'Organo di controllo tenuto conto delle tariffe professionali e ne designa altresì il Presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Essi devono esprimere un parere anche sul Bilancio Sociale.

In luogo del Collegio Sindacale può essere nominato un Sindaco Unico.

Art. 27

Controllo Contabile - Revisione legale dei conti

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico del controllo contabile può essere svolto anche dall'Organo di controllo di cui al precedente art.27.

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., il revisore dei conti potrà essere nominato in alternativa all'Organo di controllo di cui al precedente art.27.

Art. 28

Responsabilità

I consiglieri, i componenti dell'eventuale organo di controllo e il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti della cooperativa, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Almeno un decimo dei soci, l'organo di controllo, il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti ovvero il

pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei soci dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 29

Clausola di conciliazione e clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci o tra un socio o gli eredi di un socio e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione, o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o applicazione del presente statuto, dovrà preventivamente esperirsi il tentativo di conciliazione presso un organismo iscritto al relativo registro tenuto presso il Ministero della Giustizia in conformità al D.L. 28/2010, al D.M. 180/2010 e alla normativa tempo per tempo vigente.

Nell'ipotesi in cui fallisca la procedura di mediazione di cui al precedente comma, le suddette controversie, purché possano formare oggetto di compromesso ed in ogni caso fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale ove ha sede la società.

TITOLO VIII LBRI SOCIALI, VIGILANZA, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30

LIBRI SOCIALI

La cooperativa dovrà tenere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dell'art. 15 del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- a) il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni applicabili del codice civile;
- b) il libro dei soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui andranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'eventuale organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere b) e c) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi all'organo amministrativo.

Art. 31

Vigilanza – insolvenza della cooperativa

La vigilanza sull'attività della cooperativa è regolata dalle norme del codice civile di cui agli artt. 2545 quaterdecies e ss. e dal d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

In caso di insolvenza, ai sensi dell'art. 2545 terdecies e dell'art. 14, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112, la cooperativa è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi del successivo art. 34 del presente statuto.

Art. 32

Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, come stabilito dal combinato disposto del precedente art. 22, comma 2, n. 9, e dell'art. 24, comma 3.

Art. 33

Devoluzione patrimonio residuo

In caso di scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2514 lettera d) c.c., l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 12, comma 1, n. 3, ed i dividendi eventualmente maturati e non ancora distribuiti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti possono essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnico-scientifici se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 35

Rinvio

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di legge, le norme delle società a responsabilità limitata. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 2519 c.c., comma 2, si applicheranno, in quanto